

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

L'Assessore dell'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante “*Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio*”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., che disciplina l’“*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i, recante “*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i. di “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*”;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislative alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 2, lett. e), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana*”, che attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1° febbraio 1965 n. 60;

VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”

VISTO il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e s.m.i. che, all'art. 2, attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 “*Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio*”, rubricato “*Interventi in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione*” a norma del quale “*1. Il Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è incrementato di 4.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati a tasso zero in favore*

delle imprese, comprese le aziende che realizzano le attività di agricoltura sociale, con sede in Sicilia, soggette all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ivi compresi sequestro e confisca (Missione 14, Programma 1). Alle start-up operanti nel settore dell'agricoltura sociale può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura massima di 10 migliaia di euro a valere sulle risorse di cui al presente articolo. Gli interventi agevolativi sono finalizzati al risanamento e al rilancio delle imprese, sulla base di piani asseverati, nell'ambito dei processi autorizzativi da parte delle autorità giudiziarie e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). 2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentita la commissione parlamentare competente dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative delle agevolazioni di cui al comma 1. 3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023";

VISTI i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012, come modificati dal regolamento (UE) n. 2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 e dal regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice Antimafia";

VISTO l'art. 41, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo il quale l'amministrazione giudiziario è tenuto a presentare una relazione che contiene, tra l'altro, "una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredata, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41 bis del presente decreto";

VISTO l'art. 41, comma 1-sexies, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a norma del quale: "Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impedisce le direttive per la gestione dell'impresa";

VISTO il D.P.Reg. n. 389/Area del 22 luglio 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Prof. Alessandro Dagnino Assessore regionale dell'Economia;

VISTO il parere reso sullo schema di decreto con nota prot. n. 001-1124 INT/2025 del 31 luglio 2025, con il quale la Commissione Attività Produttive dell'Assemblea regionale Siciliana ha suggerito di eliminare sia la valutazione del merito creditizio, ritenendola un "aggravio amministrativo superfluo", sia il riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013, poiché non più in vigore al 1°gennaio 2024;

VISTA la nota prot. n. 1-1082-PA/2025 del 2 dicembre 2025, con la quale, concludendo l'iter istruttorio successivo al parere citato, Irfis FinSicilia S.p.a. ha ritenuto "di dover procedere all'applicazione della misura con istruttorie valutative del merito creditizio", avuto riguardo all'esigenza di garantire l'integrità del fondo;

RITENUTO, pertanto, doversi mantenere il riferimento al merito creditizio, al fine di garantire l'integrità delle risorse pubbliche allocate nel fondo e ciò anche considerato che il parere della Commissione legislativa non risulta essere dotato di carattere vincolante in base alla legge che lo istituisce;

RITENUTO di recepire l'ulteriore suggerimento della Commissione legislativa, relativo all'eliminazione del

riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 in quanto figura esclusivamente al fine di dare atto della complessiva evoluzione della disciplina europea e delle sue modifiche;

DECRETA

Art. 1

(Interventi in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione)

1. In applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28, il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato a trasferire 4.000 migliaia di euro all'IRFIS FinSicilia S.p.A. per la costituzione, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, e s.m.i, di un plafond destinato a interventi per il risanamento e il rilancio delle imprese, con sede in Sicilia, soggette all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.

2. Il plafond di cui al precedente comma è utilizzato per l'erogazione di finanziamenti a tasso zero e, limitatamente alle start-up operanti nel settore dell'agricoltura sociale, anche per l'erogazione di contributi a fondo perduto nei limiti stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 2

(Agevolazioni)

1. Al fine di favorire il risanamento ed il rilancio dell'attività imprenditoriale delle imprese sottoposte a misure di prevenzione, IRFIS FinSicilia S.p.A. può concedere:

a) Finanziamenti a tasso zero di durata compresa tra i tre e i dieci anni, erogabili, fino ad un massimo di euro 100.000,00, per far fronte ad esigenze di liquidità ovvero per investimenti a copertura del 70% delle spese ritenute ammissibili;

b) Contributi a fondo perduto di importo pari al 20% del finanziamento di cui alla precedente lett. a) e, comunque, nella misura massima di euro 10.000,00.

Art. 3

(Destinatari)

1. Le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del presente decreto sono destinate alle imprese, aventi sede sul territorio della Regione siciliana, soggette alle misure di prevenzione patrimoniale previste nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del presente decreto sono destinate alle imprese che, oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma, sono state costituite da non più di 5 anni e operano come imprese agricole sociali, in ossequio alle previsioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 “*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*”.

3. Le imprese agricole sociali possono cumulare le agevolazioni indicate all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del presente decreto.

4. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto anche le imprese confiscate la cui gestione sia affidata a cooperative di lavoratori, dipendenti o ex dipendenti.

Art. 4

(Accesso alle risorse)

1. L'accesso alle risorse di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del presente decreto è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'autorizzazione giudiziale dovrà dare atto della necessità del finanziamento di cui al presente decreto ai fini del risanamento e del rilancio dell'impresa e della sostenibilità del relativo rimborso, elementi che dovranno risultare da apposita relazione redatta dal professionista indipendente di cui all'art. 41, comma 1-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Nel caso in cui l'istanza di accesso alle agevolazioni sia presentata a distanza di un anno o più dall'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la richiesta dovrà essere accompagnata da apposita relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 41, comma 1-*sexies*, e successive modificazioni, che dia atto del permanere delle condizioni di prosecuzione dell'attività d'impresa in equilibrio economico-finanziario e della fattibilità dell'intervento per cui l'agevolazione è richiesta, e che attesti la necessità del finanziamento di cui al presente decreto ai fini del risanamento e del rilancio dell'impresa e la sostenibilità del relativo rimborso.

3. Le agevolazioni previste dal presente decreto non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. È rimessa a IRFIS FinSicilia S.p.A. la valutazione in ordine al merito creditizio e alle garanzie del finanziamento.

Art. 5

(Commissione e diritti di gestione)

1. Per le attività connesse alla gestione delle misure sono riconosciuti a IRFIS FinSicilia S.p.A.:

a) una commissione omnicomprensiva pari all'1% annuo, oltre IVA se dovuta, delle somme assegnate ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28; la commissione è posta a carico del plafond dedicato del Fondo Sicilia;

b) i diritti di istruttoria, pari all'1,50%, oltre IVA se dovuta, dell'importo del finanziamento e/o del contributo concesso; i diritti di istruttoria sono posti a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e il relativo importo sarà trattenuto dal finanziamento e/o dal contributo in unica soluzione all'atto dell'erogazione dello stesso, al netto di eventuali imposte e altri oneri se dovuti per legge.

Art. 6

(Concessione e revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono concesse dal Comitato Fondo Sicilia istituito con D.A. n. 17/GAB del 17 giugno 2019 n. 17 e s.m.i in osservanza dell'art. 16 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28, delle previsioni stabilite dal presente decreto e da eventuali decreti attuativi successivi, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nei regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012, come modificati dal regolamento (UE) n. 2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 e dal regolamento n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

2. La revoca della misura è deliberata dal Comitato Fondo Sicilia qualora sia accertato, anche sulla base delle informazioni fornite dalle banche e/o dalle autorità giudiziarie e/o amministrative competenti, il venir meno dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni.

3. Non costituiscono motivo di revoca dell'agevolazione la revoca o l'annullamento giurisdizionale della misura di prevenzione patrimoniale.

4. Resta fermo il diritto di IRFIS-FinSicilia S.p.a. di disciplinare il proprio diritto di recesso dal contratto di finanziamento al verificarsi di determinati presupposti, ivi incluso il venir meno della concreta possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa, nonché delle prospettive di rimborsabilità del finanziamento.

5. Le attività di recupero delle somme erogate sono di competenza del Comitato Fondo Sicilia.

Art. 7

(Rendicontazione)

1. IRFIS FinSicilia S.p.A. è tenuta a produrre all'Assessorato regionale dell'economia la rendicontazione relativa alle agevolazioni erogate ai sensi del presente decreto.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Con successivi provvedimenti possono essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione delle misure di cui all'art. 16 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28.
2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Palermo, lì 9 dicembre 2025

L'Assessore dell'Economia
avv. prof. Alessandro Dagnino